

COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO: Bando per l'individuazione di un soggetto privato a cui affidare la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici in concessione di lavori. (Capo II, DI.gs 163/06, Art. 142 comma 2 e Art. 27 DI.gs 163/06).

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

1. Premessa.
2. Oggetto.
3. Finanziamento.
4. Luogo di installazione dell'impianto.
5. Progetto definitivo-esecutivo, documentazione per autorizzazioni, conclusione dei lavori.
6. Documentazione contrattuale.
7. Durata della concessione.
8. Oneri e obblighi a carico del proponente/concessionario.
9. Garanzie.
10. Responsabilità
11. Divieto di cessione.
12. Definizione delle controversie

1. Premessa.

Il presente **Capitolato prestazionale** riporta tutti gli adempimenti a carico del Concessionario per la realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica, mediante pannelli fotovoltaici (denominato "impianto fotovoltaico"), da immettere nella pubblica rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (il cosiddetto decreto sul "Conto Energia"; d'ora in avanti, il Decreto) e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, su alcuni immobili che sono nella disponibilità del Comune di **Montenerodomo**.

Esso è parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara approvato con medesima determinazione dirigenziale ed atto a regolamentare le procedure di partecipazione ed aggiudicazione.

2. Oggetto.

Oggetto del presente bando è la realizzazione in concessione di un impianto per la produzione di energia elettrica, atta ad alimentare la rete fissa pubblica di distribuzione,

mediante pannelli fotovoltaici (denominato “impianto fotovoltaico”), su terreni nella disponibilità giuridica del Comune di **Montenerodomo**.

L'impianto da realizzare dovrà produrre un quantitativo di energia elettrica incentivata non inferiore a circa **1.241.560 kWh/anno** per una potenza di picco di circa **Pp= 968 kWp**, ferme restando le possibilità di ampliamento come specificate al **paragrafo 5** (Progetto definitivo-esecutivo, documentazione per autorizzazioni, conclusione dei lavori) del presente capitolato.

Il Concessionario dovrà provvedere:

- alla progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto, apportando migliorie al progetto preliminare, anche proponendo tecnologie alternative che comportino comunque una produzione specifica, per unità di superficie di terreno occupata, maggiore e di pari affidabilità; comunque nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo il Concessionario dovrà apportare al progetto preliminare tutte le modifiche e migliorie necessarie alla concreta fattibilità ed alla corretta funzionalità dell'impianto per tutta la durata della concessione;
- l'acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni varie etc. da richiedere ad Enti sovracomunali, amministrazioni o privati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dall'offerente, e per la sua messa in esercizio.
- ad espletare tutti gli adempimenti necessari al collegamento dell'impianto stesso alla rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (d'ora in avanti anche “Decreto” o DM 19-02-2007) e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- ad espletare tutti gli adempimenti necessari all'effettivo ottenimento degli incentivi statali ed all'effettivo accreditamento delle somme derivanti da incentivi e vendita di energia, in favore del Comune, rimanendo il Comune stesso “soggetto responsabile dell'impianto” e dunque produttore di energia ai sensi del DM 19-02-2007, il Concessionario dunque dovrà curare a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche necessarie al fine dell'ammissione dell'Ente, quale “soggetto responsabile”, alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE nonché compiere tutti gli adempimenti necessari per poter effettuare la vendita dell'energia prodotta al gestore della rete o ad altro acquirente così come si determinerà dalle norme di legge o dall'esito di eventuali indagini di mercato che l'Ente vorrà espletare. Il concessionario inoltre dovrà collaborare con l'ente per la ricerca di un eventuale acquirente diverso da

ENEL o GSE e dovrà espletare a sua cura e spese tutti gli adempimenti necessari allo scopo;

- ad effettuare la gestione dell'intervento con la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, con la gestione e monitoraggio dell'impianto e quant'altro necessario al corretto funzionamento dell'impianto stesso nonché all'ottenimento delle tariffe incentivanti ed alla vendita dell'energia elettrica per l'intera durata della concessione e secondo quando indicato nell'offerta del proponente.
- a smantellare e smaltire l'impianto fotovoltaico e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, con oneri a proprio carico, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non riterrà opportuno procedere all'acquisizione dell'impianto, come previsto al successivo **paragrafo 3 comma 6**.
- garantire con copertura assicurativa l'impegno del punto precedente per un importo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale a partire dal 16° anno di validità della Concessione, di importo minimo pari a € 500.000,00 ed importo massimo pari ai costi di smaltimento, secondo le normative all'epoca vigenti e ripristino dello stato dei luoghi.

Il rapporto tra concessionario e Comune sarà regolato dal contratto secondo lo schema allegato, che di seguito sarà denominato "**contratto**" stipulato tra la ditta ed il Comune per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

3. Finanziamento.

1. Tutti i costi derivanti dall'intervento oggetto del presente bando per ottenere l'impianto funzionante, collegato alla rete ed atto a produrre ed immettere nella rete stessa energia elettrica, nonché eventuali tasse, imposte e ritenute di qualsiasi natura previste per legge, anche qualora non note all'atto della partecipazione al bando, si intenderanno compensati mediante la corresponsione delle somme di cui al **comma 3 del presente** paragrafo e con le modalità ivi indicate. Pertanto tali somme sono da intendersi onnicomprensive.

In maniera esemplificativa e non esaustiva, per costi si intendono quelli legati a progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri derivanti dall'espletamento degli adempimenti necessari ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto e l'ammissione a tariffa incentivante e l'accredito stesso della tariffa incentivante in favore del Comune quale "*soggetto responsabile*", oneri per compiere tutti gli adempimenti necessari per poter effettuare la vendita dell'energia al gestore della rete o ad altro soggetto abilitato, eventuali rimborsi all'Ente per pratiche ENEL o comunque di qualsiasi costo determinato

dall'intervento, ed ogni altro adempimento di cui al presente bando così come specificati anche al paragrafo "Caratteristiche dell'impianto, oneri ed obblighi a carico del concessionario".

2. E' altresì a carico del concessionario il rimborso dei "costi legati al procedimento" necessari alla realizzazione dell'impianto ed in particolare:

- il rimborso per gli adempimenti amministrativi e i costi per la redazione del progetto preliminare allegato al presente bando pari a € 45.148,00 (quarantacinquemilacentotrentotto/00) oltre IVA e cassa previdenziale, da versare entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara.
- il rimborso delle somme relative ai costi per l'espletamento della gara, eventuali competenze spettanti alla commissione esaminatrice della gara, responsabile procedimento, e quant'altro necessario, ammontanti a presumibili € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da versare a seguito di specifica richiesta del Comune ed entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Tutti i costi a carico del concessionario, derivanti dal presente capitolato prestazionale nonché dal compimento delle attività di cui al presente bando saranno compensati mediante:

- cessione del credito "pro soluto" o mandato irrevocabile all'incasso notificato e accettato, secondo le procedure di cui alle norme vigenti, delle somme versate al Comune relative all'incentivo corrisposto dal GSE ai sensi del DM 19-02-2007, all'atto dell'entrata in esercizio dell'impianto con immissione di energia elettrica in rete, per l'intera durata del contratto che verrà stipulato tra Comune e concessionario, secondo lo schema allegato al presente bando (la durata è determinata dalla procedura di gara, combinato disposto dei paragrafi del disciplinare di gara "modalità di partecipazione" ed "aggiudicazione");
- corresponsione di parte delle somme versate al Comune per la vendita dell'energia elettrica, corrispondenti alla percentuale (massimo 35%) dei proventi dell'energia prodotta ed immessa in rete, così come risulterà dalla procedura di gara (combinato disposto dei paragrafi "modalità di partecipazione" ed "aggiudicazione"), per l'intera durata del contratto che verrà stipulato tra Comune e concessionario secondo lo schema allegato al presente bando, dove il Comune comunque tratterrà un minimo di proventi corrispondenti a 680.000 kWh/anno, la cui produzione deve essere garantita; il concessionario con cadenza semestrale e comunque dopo che saranno state accreditate le somme presso la tesoreria del Comune, emetterà regolare fattura di importo corrispondente alla percentuale sopra indicata delle somme

accreditate, salvo verificare, ad ogni fine anno, la corretta produzione di energia dell'impianto ed effettuare l'eventuale conguaglio; il Comune dovrà liquidare le fatture entro tre mesi dal ricevimento.

Pertanto i pagamenti, ferma restando la formula di cessione del credito, avverranno, periodicamente, per la durata del contratto ed in ragione delle somme, derivanti dall'incentivo e dalla vendita di energia prodotta dall'impianto, effettivamente versate nelle casse del Comune.

4. Per i rimborsi legati alle pratiche ENEL o per altri enti od organismi, il concessionario dovrà anticipare su conto corrente indicato dal Comune la somma dovuta comprensiva di spese di bolli e diritti di ogni natura. I ritardi nei versamenti saranno computati nei tempi di realizzazione dell'impianto.

5. L'impianto è da intendersi di proprietà del concessionario. Qualora il Comune intenderà rimuoverlo prima del termine convenzionato, sarà tenuto a pagare i danni al concessionario per il mancato compimento del piano economico finanziario dell'intervento.

6. Alla scadenza della concessione l'Ente avrà la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto fotovoltaico al prezzo offerto dal partecipante e risultante dalla procedura di gara, in caso contrario il concessionario dovrà provvedere allo smantellamento dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Luogo di installazione dell'impianto.

L'impianto fotovoltaico verrà installato su terreno ubicato in località **Marangola** nel territorio di **Montenerodomo**, individuato con estremi catastali Fg. 19, particella n° 7, per complessivi **4,5 ha** circa. La superficie occupata dall'impianto è di **circa 2,5 ha**.

La particella è gravata da uso civico ed il Comune sta espletando le pratiche per la mutazione di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 6 della LR 25/88 e ss.mm.ii.

5. Progetto definitivo-esecutivo, documentazione per autorizzazioni, conclusione dei lavori.

Il Concessionario nella presentazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori dovrà rispettare il coronoprogramma da lui stesso redatto ed allegato all'offerta.

In ogni caso il Concessionario dovrà presentare il progetto definitivo/esecutivo e la documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazioni e di allaccio alla rete, **entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione**. Si potrà tenere conto della impossibilità a procedere a percorsi paralleli per Studio di impatto ambientale ed Autorizzazione unica regionale per la presentazione della documentazione relativa.

In fase di redazione del progetto esecutivo il concessionario dovrà apportare al progetto preliminare le modifiche e le migliorie necessarie a garantire la fattibilità e la corretta funzionalità dell'impianto per tutta la durata della concessione del conto energia, per rendere il tutto aderente all'offerta formulata ed al fine di poter realizzare un impianto che abbia le prestazioni di producibilità dichiarate nell'offerta stessa. Pertanto in fase esecutiva la potenza di picco dell'impianto potrà essere meglio tarata alle condizioni del sito ed alla tecnologia utilizzata.

Tuttavia non sono ammesse riduzioni nella previsione della energia da produrre rispetto al progetto preliminare e rispetto all'offerta formulata. In ogni caso le varianti devono essere concordate ed appositamente autorizzate dal Comune.

Il termine per ultimare i lavori e le installazioni dell'impianto fotovoltaico e per la sua connessione alla rete, con effettiva entrata in esercizio (intesa come entrata in produzione), salvo previsioni più restrittive del cronoprogramma allegato all'offerta, non dovrà **essere superiore a mesi 6** a partire dalla data di ottenimento delle autorizzazioni previste per legge. Qualora i tempi per la conclusione dell'intervento superino quelli sopra indicati, salvo eventuali proroghe che il Comune potrà concedere a suo insindacabile giudizio, il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo maggiori danni. In qualsiasi caso i ritardi nella realizzazione e nell'entrata in esercizio, per qualsiasi motivo si verificano, non danno diritto al concessionario a chiedere risarcimenti al Comune.

Dopo l'aggiudicazione della gara, il proponente concessionario potrà proporre l'ampliamento dell'impianto rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare utilizzando tutti i terreni nella disponibilità giuridica del Comune come indicati al paragrafo 4 (luogo di installazione dell'impianto). La proposta formulata sotto forma di progetto preliminare o studio di fattibilità, dovrà essere presentata entro 15 giorni dall'aggiudicazione e dovrà essere sottoposta alla approvazione dell'Amministrazione, che delibererà a suo insindacabile giudizio. In caso di accettazione, il Comune tratterrà una percentuale di proventi dell'energia maggiorata, rispetto all'offerta economica, **del 15%** per una potenza fino **ad 1,3 MW** ed una percentuale **del 7%** per una potenza maggiore **di 1,3 MW**. In tal caso il Comune tratterrà un minimo i proventi maggiorati rispetto al paragrafo 3 comma 3 secondo capoverso, proporzionale all'incremento di potenza. Tale produzione deve essere garantita. Si potrà prevedere inoltre che l'impianto sia realizzato in due fasi successive dove la prima fase preveda, entro i tempi sopra indicati, l'entrata in esercizio di un impianto inferiore a 1 MW circa, con successivo aumento di potenza, qualora vi siano le condizioni ed il benessere del Comune, entro 6 mesi dal precedente termine.

6. Documentazione contrattuale.

La stipula degli accordi contrattuali dovrà aver luogo entro il termine fissato dall'Ente. Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro annessi e connessi al contratto saranno a carico del Proponente/Concessionario.

Ove tale termine non venisse rispettato, l'Ente potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione del Proponente/Concessionario ed incamerare le fidejussioni.

7. Durata della concessione.

La durata della concessione, espressa in anni e mesi, sarà pari al periodo risultante dall'offerta economica di cui al paragrafo 6.3 (Busta C) lettera **a**) del Disciplinare di gara, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico salvo quanto previsto al **punto 5 (Progetto definitivo-esecutivo documentazione per autorizzazioni, conclusione dei lavori)** e comunque avrà durata massima di anni 20. Il valore risultante dall'applicazione della percentuale sarà arrotondato per difetto al mese. La gestione dei servizi di manutenzione dell'impianto e di vendita dell'Energia prodotta al netto dell'autoconsumo dell'impianto, dovrà essere assicurata per l'intero periodo della durata del contratto.

8. Oneri e obblighi a carico del proponente/concessionario.

Oltre agli oneri di cui agli altri punti del presente avviso, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- a) Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della procedura;
- b) Assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato;
- c) Predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche che l'Ente vorrà effettuare;
- d) Sostenere i costi relativi a progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di cantiere, misura e contabilità, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, responsabile unico del procedimento, collaudatori tecnico-amministrativi e statici, la pubblicità della procedura, nonché le eventuali competenze spettanti alla commissione esaminatrice. Le spese appena elencate nonché eventuali altre spese anticipate dall'Ente e relative all'opera di che trattasi dovranno essere rimborsate dietro semplice richiesta. Eventuali ritardi saranno considerati ritardi di realizzazione.

- e) Smantellare e smaltire l'impianto fotovoltaico e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, con oneri a proprio carico, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non riterrà opportuno procedere all'acquisizione dell'impianto.
- f) Garantire con copertura assicurativa l'impegno del punto precedente per un importo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale a partire dal **16° anno** di validità della Concessione, di importo pari ai costi di smaltimento, secondo le normative all'epoca vigenti e ripristino dello stato dei luoghi, stabilito sulla base di appositi progetti di smaltimento.
- g) Produrre le garanzie di cui al successivo punto nei tempi ivi indicati.

9. Garanzie.

Il concessionario dovrà produrre le seguenti garanzie:

a. Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. La cauzione, prendendo a riferimento l'art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 dell'art.100 del D.P.R. n.554/1999, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione, che, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, a **pena di esclusione**, le seguenti clausole:

- ❖ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ❖ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile (**qualora la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile**) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- ❖ avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- ❖ l'impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D Lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

N.B. La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria prestata a titolo di cauzione provvisoria dai raggruppamenti – associazioni temporanee non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea o in consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. E) del D.lgs 163/06 qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà a pena di esclusione, essere intestata a tutti i soggetti che fanno parte del costituendo raggruppamento di associazione temporanea o consorzio.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro sessanta giorni dall'aggiudicatone.

b. Cauzione definitiva.

Dopo l'aggiudicazione, al fine di poter stipulare il contratto di concessione, il concessionario dovrà produrre una cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al **10% dell'importo** di aggiudicazione dei lavori, con le modalità e nella misura previste dell'art. 113 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 e 101 del D.P.R 554/1999.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le attività e gli oneri a carico del concessionario previsti nel bando, ivi compresa la produzione delle altre garanzie.

La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'opera, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui alla precedente lettera a) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concorrente che segue nella graduatoria.

c. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà produrre polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con durata dalla consegna dei lavori e fino all'entrata in produzione dell'impianto con connessione alla rete ed effettiva cessione dell'energia alla rete stessa, oppure fino al collaudo o a certificato di fine lavori. Il valore della copertura dell'impianto dovrà essere pari al valore di aggiudicazione. Il massimale RCT dovrà essere pari almeno al 5% delle opere da realizzare, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Tale polizza dovrà essere garantita fino all'avvenuto collaudo dell'impianto.

d. Garanzia di gestione.

Entro tre mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto e prima dello svincolo totale della cauzione di cui alla lettera b) il concessionario dovrà produrre, a mezzo di fidejussione bancaria o deposito bancario, cauzione pari **al 2%**, del valore dell'impianto risultante dal progetto preliminare, in favore del Comune, per la durata del contratto, a garanzia della gestione dei servizi (manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione impianto e vendita energia elettrica). Tale garanzia potrà essere prestata con polizza fideiussoria di durata quinquennale rinnovabile.

e. Garanzia sull'investimento.

A garanzia del proprio investimento, dovrà stipulare una copertura assicurativa tipo "all risks" a copertura dei rischi di guasto o distruzione totale o parziale dell'impianto,

anche a causa di eventi naturali e cause di forza maggiore; la copertura dovrà riguardare anche la conseguente mancata produzione di energia; la polizza avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e con previsione del pagamento in favore del soggetto investitore (concessionario stesso o istituto di credito) non appena questi lo richieda, anche in presenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie; il concessionario dovrà altresì trasmettere entro 30 giorni dalla stipula copia di tale polizza alla stazione appaltante. La copertura assicurativa deve essere pari almeno al valore dell'impianto (come risulta dal progetto esecutivo redatto dall'impresa).

f. Garanzia per la dismissione dell'impianto

A partire dal **16° anno** di validità della Concessione il Concessionario dovrà prestare copertura assicurativa per un importo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale, sulla base di uno specifico progetto (importo pari al costo di smantellamento, smaltimento e ripristino, secondo le normative all'epoca vigenti e ripristino dello stato dei luoghi), per garantire lo smantellamento e smaltimento dell'impianto fotovoltaico e ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della concessione, il cui onere è posto a carico del concessionario, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non riterrà opportuno procedere all'acquisizione dell'impianto ed alla prosecuzione del suo esercizio fino alla vita utile. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non produrrà tale polizza la concessione si intende conclusa e l'impianto diverrà di proprietà del Comune senza che lo stesso debba alcuna somma al concessionario.

g. Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria, definitiva e di gestione.

L'importo delle garanzie provvisoria e definitiva, nonché per la garanzia sulla gestione, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti delle norme vigenti.

Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, e le garanzie di gestione, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora durante il periodo di validità della garanzia venga a mancare la certificazione di qualità, il concessionario deve integrare le polizze per il 50% mancante entro 30 giorni, a pena l'incameramento delle cauzioni e garanzie stesse.

10. Responsabilità

Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità in ordine alla mancata acquisizione dei pareri e simili e quindi della non entrata in esercizio della centrale fotovoltaica, di cui si assume piena ed esclusiva responsabilità il concorrente offerente.

In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni di legge, non imputabili all'impresa aggiudicataria l'offerente resterà libero da ogni obbligazione, fermo restando che lo stesso non potrà chiedere al Comune alcun rimborso per le spese fin lì sostenute.

L'Ente assume la qualifica di responsabile di esercizio dell'impianto ai sensi del' D.M. 27.2.2007. Qualora tale qualifica non dovesse essergli riconosciuta, il Comune concedente non assume alcuna responsabilità in ordine al diverso importo della tariffa incentivante anche derivante dal riconoscimento della stessa ad altro soggetto.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di mancata erogazione o sospensione del conto energia, dovute a modifiche legislative o a mancata produzione di energia, salvo eventuali danni che potrà richiedere per inadempimento da parte del Concessionario.

11. Divieto di cessione.

E' vietato alle ditte aggiudicatrici di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte dei lavori oggetto degli accordi contrattuali senza la preventiva autorizzazione del Comune. E' fatta salva la costituzione di una società di progetto come previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara.

12. Definizione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie si ricorrerà al giudice amministrativo del **foro di Lanciano.**

Montenerodomo, 7 gennaio 2010

Il Responsabile del Procedimento
